

(5)

Gruppo MultiMedica

A. Carlini

Lavoro straordinario

Stipendio

REG-PERS-002 V02

	<b>REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO</b>	Gruppo MultiMedica
---	-------------------------------------	--------------------

**2.1.2 Specifiche relative alle modalità di gestione dell' Istituto della "pausa" per il personale "di giornata"**

Il Personale inserito in una turnazione di lavoro di giornata (*full time o part time*), può fruire di una pausa di 30 minuti oppure 60 minuti, come riportato nella Tabella 1, da utilizzare nei seguenti ambienti:

- a) Mensa Aziendale;
- b) Bar interno all'Azienda;
- c) Luoghi esterni all'Azienda.


La pausa non può essere fruita in ambienti quali gli Uffici per la consumazione del pasto.

Il personale di cui sopra, nel momento in cui fruisce della pausa, deve sempre timbrare l'"uscita" e l'"entrata" come già precedentemente indicato.

**3 LAVORO STRAORDINARIO**

Il Decreto Legislativo 66/2003 stabilisce che il lavoro straordinario è quello prestato oltre l'orario di lavoro normale e per tale si intende quello da CCNL. Inoltre viene definito che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto e ridotto ai seguenti casi:

- 1) Casi eccezionali, esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- 2) Casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone e alla produzione.
- 3) Eventi particolari.



Il CCNL applicato in Azienda di cui all' articolo 59, definisce in maniera specifica un tetto annuo di ore supplementari e straordinarie pari a 180 ore per dipendente.

Per lavoro supplementare si intende quello effettuato oltre le 36 ore settimanali, per il personale inquadrato dal livello A al livello DS3, e oltre le 38 ore per il personale inquadrato dal livello D4 al livello E.

Viene considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze Sindacali di cui all'articolo 77 del vigente CCNL con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi.

Va comunque tenuto conto che, in base all'art.59 del C.C.N.L., "Il lavoro supplementare e straordinario oltre il tetto annuo di 120 e fino ad un massimo di 180 ore sarà utilizzato, d'intesa con le Rappresentanze sindacali per comprovate e motivate esigenze di servizio."